



## **COMUNE DI TORCEGNO**

### **Regolamento avente per oggetto: “Criteri e modalità di erogazione del “bonus” di natalità”**

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione di un contributo da parte del Comune di Torcegno a favore delle famiglie dei nuovi nati o adottati al fine di sostenere la cura dei bambini attraverso la possibilità di acquistare prodotti utili per la prima infanzia.

#### **Art. 2 - Termini e criteri**

L'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, concede a tutte le famiglie dei nuovi nati o adottati un buono del valore di € 100 e di € 120 dal terzo figlio. E' demandata alla Giunta comunale la facoltà di modificare annualmente l'entità dell'importo del contributo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

#### **Art. 3 – Requisiti necessari**

Possono presentare richiesta per la concessione del contributo la madre o il padre o uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o comunitaria o titolarità di permesso di soggiorno;
- residenza nel territorio del Comune di Torcegno al momento del parto o dell'adozione da parte di almeno uno dei due genitori.

#### **Art. 4 - Modalità di attivazione**

La madre o il padre o il soggetto esercente la potestà parentale, all'atto dell'iscrizione anagrafica del bambino, avvia la procedura per l'erogazione dell'assegno, presentando all'Ufficio Anagrafe del Comune la relativa istanza.

In ogni caso il Comune è tenuto a dare ampia pubblicità al presente provvedimento.

**Allegato alla delibera consiliare n. 19 dd. 28.04.2016 (Allegato "A")**

All'istanza della madre o del padre o dell'esercente la potestà parentale, redatta su specifico schema predisposto da questo Comune e resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;

Le istanze corredate della relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l'Ufficio comunale competente.

**Art. 5 - Erogazione del beneficio**

Si procederà all'erogazione del beneficio entro la fine dell'anno in cui è stata presentata l'istanza.

**Art. 6 – Decorrenza**

La presente modifica al Regolamento si applica ai figli nati o adottati a decorrere dal 01.01.2016.